

LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL MODELLO 730/2017

- **Premi di risultato** – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C - rigo C4);
- **Regime speciale per i lavoratori impatriati** – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
- **Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave** – a decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
- **Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave** – a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;
- **School bonus** – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- **Credito d’imposta per videosorveglianza** – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
- **Detrazione spese arredo immobili giovani coppie** – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
- **Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale** – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;

- **Detrazione IVA pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B** – a chi nel 2016 ha acquistato un'abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016;
- **Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto** – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- **Otto per mille all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)** – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è possibile destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
- **Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale** – da quest'anno è possibile indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

Si ricorda che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.